



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Roma, 20 marzo 2020

Il Presidente

Ai tutti i Geometri iscritti all'Albo

Oggetto: Decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti

Cari Colleghi,

il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge “Cura Italia”, in vigore dal 18 marzo: un pacchetto di misure straordinarie per contenere le ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sul sistema economico nazionale.

Il Consiglio Nazionale, assieme alla Rete delle Professioni Tecniche, ne ha seguito da vicino la gestazione e, parallelamente, attivato un canale di dialogo con il Governo finalizzato a definire modalità di intervento congiunte per implementare - e rendere massimamente efficace - quanto esplicitamente previsto dall'articolo 44, ossia “misure di sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”.

Raccomandando la lettura integrale del decreto – e segnatamente gli stralci indicati - riporto di seguito:

- a. il testo completo del suddetto articolo 44;
- b. l'indicazione e la sintesi dei principali articoli che prevedono misure per i professionisti.

In riferimento al punto a., mi preme sottolineare che in questi giorni il Consiglio Nazionale, la Rete delle Professioni Tecniche e il Comitato Unitario delle Professioni sono impegnati nella presentazione al Governo di proposte finalizzate ad ampliare il perimetro delle misure di sostegno ai professionistici ordinistici (in allegato: la nota del 17/3/2020 e il comunicato stampa odierno, a firma congiunta RPT e CUP).

Ed è importante che queste proposte vengano fatte unitariamente dagli organismi di rappresentanza collettivi: andare assieme è l'unica modalità di interlocuzione che può realmente dimostrarsi efficace e risolutiva in una fase in cui ad essere colpiti non sono i singoli, ma tutti i professionisti, punto di riferimento per lo sviluppo del Paese.

Si allega, inoltre, copia della lettera inviata lo scorso 16 marzo al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ingegnere Fabio Dattilo, con la quale la Rete delle Professioni Tecniche ha avanzato la richiesta di “differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio”.

Ribadendo la possibilità di contattare i Consiglieri Nazionali per eventuali adempimenti urgenti e indifferibili, in relazione alle rispettive provenienze territoriali, invio i più cordiali saluti.

Maurizio Savoncelli

ARTICOLO 44

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

MISURE A SOSTEGNO DEI PROFESSIONISTI

Art. 54

Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini"

All'articolo 54 si aggiunge, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini") dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo, ferme restando le condizioni previste dalla vigente normativa, non è richiesta la presentazione dell'indicatore dell'ISEE.

Art. 62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

L'articolo 62 prevede: a) la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; b) la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con rinvio del pagamento al 31 maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Al comma 1: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020". Lo stesso comma prosegue, poi, con l'indicazione che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento".

Al comma 2: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

NB.In considerazione dell'evolvere della situazione normativa, i termini di cui sopra potranno essere successivamente prorogati.

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco

Ing. Fabio Dattilo

capocorponazionale@vigilfuoco.it

Prot. n. 068/2020

Roma, 16 marzo 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 – richiesta differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Caro Fabio,

le limitazioni imposte dai noti DCPM del mese di marzo 2020 sull'emergenza COVID-19 producono inevitabili riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 – Allegato 1) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (Dlgs 139/2006).

Ne risentiranno, in particolare, le attività legate ad una scadenza temporale che non sarà possibile ottemperare per ragioni di rallentamento e/o blocco delle attività professionali, per inaccessibilità ai luoghi, per impossibilità a completare le opere di adeguamento previste.

Si annoverano a titolo non esaustivo:

- Integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti.
- Termini entro cui *“conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi”* le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

151/2011) presso le quali siano state *“accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”*: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e certificazione da parte dei professionisti antincendio.

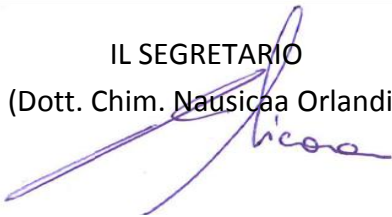
- Ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture.
- Obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del tempo utile, nell’arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (DM 05/08/2011) e possibilità di utilizzo dei corsi in modalità FAD.

Per le scadenze elencate e per ogni altro termine temporale in materia di sicurezza antincendio per il quale l’emergenza in oggetto ne impedisse l’ottemperanza, si chiede il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi.

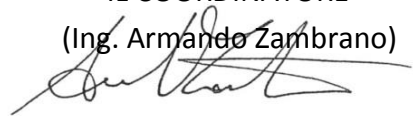
Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta, l’occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581